

	REP. N.	
	COMUNE DI VENAROTTA	
	(Provincia di Ascoli Piceno)	
	CONTRATTO DI AFFITTO DEI TERRENI COMUNALI DISTINTI AL	
	CATASTO TERRENI AI MAPPALI N° 57 E 625 DEL FOGLIO N°22.	
	L'anno duemilaventuno (2021), il giorno --- (---) del mese di -----	
	in Venarotta, presso la Residenza Municipale di Venarotta, con la presente scrittura	
	privata, tra:	
	- Comune di Venarotta, con sede in Venarotta (AP) via E. Nardi n. 39, codice fiscale	
	80004310449 P.IVA 00357520444, siccome rappresentato dal Geom. Gino Santoni,	
	nato a Venarotta (AP) il 31 agosto 1970, codice fiscale SNTGNI70M31L728E,	
	domiciliato per la carica presso la sede del Comune predetto, il quale interviene nel	
	presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del	
	Comune suddetto in virtù della sua qualità di responsabile dell'Area Tecnica, in	
	esecuzione della deliberazione G.C.-----, parte che nel proseguo del presente	
	atto potrà dirsi anche "Amministrazione Comunale" o "locatore".	
	E	
	, nato a il e residente in Via n.	
	(C.F.) (di seguito, per brevità, Parte Affittuaria),	
	<u>PREMESSO</u>	
	a) che il Comune di Venarotta è proprietario dei terreni distinti al Catasto terreni ai	
	mappali n° 57 e 625 del Foglio n° 22;	
	b) che con deliberazione della Giunta comunale n° ---- del ----- di indizione	
	dell'asta ed approvazione del relativo bando, il Comune di Venarotta ha deciso di	
	1	

	concedere i predetti terreni in affitto mediante procedura ad evidenza pubblica ;	
	c) con la predetta deliberazione di Giunta Comunale n°.. del ..., è stato approvato lo	
	schema del presente contratto, allegato al bando di gara per costituirne parte	
	integrante e sostanziale;	
	d) dall'esito della procedura di gara è risultato aggiudicatario -----, nato a -----	
	il ----- , come da determina del Responsabile dell'area Tecnica n°----- del---	
	Ciò premesso le parti	
	CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:	
	Art. 1 - La narrativa che precede forma parte integrante del presente atto;	
	Art. 2 - Il Comune di Venarotta (AP) concede in affitto al Sig.-----	
	----- che accetta, i terreni di proprietà	
	comunale innanzi meglio descritti ed individuati in Località "Capodipiano", della	
	estensione di ettari 00.69.10 circa, distinti in catasto al Foglio 22 particella 57 Ha	
	0.64.10 e particella 625 Ha 0.05.00 come individuati nell'allegato estratto di mappa.	
	Art. 3 - La durata del presente contratto è convenuta in anni 3 (tre) con decorrenza	
	dalla data di sottoscrizione del contratto.	
	Art.4 - Al termine della durata, il contratto scadrà improrogabilmente, senza possibilità	
	di rinnovo, e l'affittuario dovrà lasciare libero il terreno nell'ordinario stato in cui è stato	
	concesso, libero da persone, animali, cose.	
	Art. 5 - L'affittuario si impegna a lasciare libero il terreno qualora il Comune ne faccia	
	richiesta per casi di necessità proprie e/o per utilizzo delle aree a scopi istituzionali; in	
	tal caso il Comune può recedere dal contratto con preavviso di tre mesi,	
	indennizzando l'affittuario per i frutti pendenti dell'annata agraria in corso, se	
	esistenti; è ammesso il recesso per l'affittuario con preavviso di mesi tre in ogni	
	2	

	momento senza alcun diritto su frutti pendenti, migliorie o altro;	
	Art. 6 – E' fatto divieto all'affittuario di realizzare qualsiasi costruzione sui terreni concessi, anche a carattere provvisorio, pena la risoluzione di diritto del contratto.	
	Art. 7 - La destinazione dei terreni è agricola con divieto di usi diversi. L'affittuario si impegnerà a coltivarli secondo le migliori tecniche agrarie e a custodire i beni con l'ordinaria diligenza.	
	Art. 8 - E' fatto assoluto divieto di sub affitto. L'inosservanza di detta prescrizione darà luogo alla risoluzione del presente contratto con l'obbligo da parte dell'affittuario di riconsegnare il bene.	
	Art. 9 - Sono a carico dell'affittuario tutte le spese di stipula e registrazione del contratto.	
	Art. 10 - Le eventuali migliorie ai terreni o variazioni colturali potranno essere eseguite solo previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comune di Venarotta. In detta autorizzazione saranno previsti gli eventuali importi con le relative modalità di rimborso dovuti all'affittuario per le eventuali spese sostenute.	
	Art. 11 - L'affittuario si dovrà impegnare a sorvegliare le confinazioni ed impedire eventuali passaggi o quanto altro possa.	
	Art. 12 - Il pagamento del canone annuo avverrà in un'unica rata annuale entro il primo mese.	
	Art. 13 - Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto è competente il foro di Ascoli Piceno.	
	Art. 14 - Le parti, inoltre, dichiarano e riconoscono:	
	- di essere state dettagliatamente informate di tutti i propri diritti e delle conseguenze	
	3	

